

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

* * * * *

CONTRATTO D'APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DL MANTO DEL
CAMPO DA CALCIO POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVA-
BELLA - IMPORTO € =.

CIG - CUP

* * * * *

L'anno, il giorno del mese di
nell'Ufficio Segreteria della Residenza Municipale del Comune di Monte San Pie-
tro;

Avanti a me, Segretario dell'intesta-
to Ente autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse
del Comune, così come previsto dall'art. 97, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, si
sono costituiti:

1) il....., nato/a a (.....) il
....., Responsabile del Settore del Comune di Monte San
Pietro, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Monte San Pietro
(BO), Piazza della Pace n. 2, che interviene nel presente atto non in proprio ma in
nome e per conto del Comune di Monte San Pietro, ai sensi dell'art. 46, c. 2, dello
Statuto Comunale (C.F. Comune 80013730371), di seguito denominato
"Comune";

2) il, nato/a a (.....) il

....., domiciliato/a per la carica a
..... (.....), il quale interviene nel presente atto
in qualità di....., con sede in
..... (.....), Via n.
..... (C.F.), come da certificazione della Ca-
mera di Commercio di prot.
rilasciata in data, di seguito denominata "Impresa"

PREMESSO

- che, con determinazione del Responsabile del Settore n. del
....., è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto dei lavori, per un
importo complessivo di € =;
- che, a seguito della conclusione degli atti di gara, con determinazione del Re-
sponsabile del Settore n. del, l'appalto in parola è stato aggiudica-
to definitivamente all'Impresa
....., per l'importo contrattuale
netto di €=, oltre oneri per la sicurezza di €
.....=, oltre IVA al 10% e così per complessivi €
.....=;
- che l'Impresa ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del can-
tiere;
- che, con verbale in data, il Responsabile del
Procedimento e l'Impresa aggiudicataria hanno dato atto del permanere delle con-
dizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'appalto.

Tutto ciò premesso, richiamato e previa ratifica di quanto esposto in narrativa, che

si vuole faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite e della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono personalmente certo e senza l'assistenza di testimoni avendovi esse, me consentiente ed avendone i requisiti, espressamente rinunciato, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Conferimento

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Impresa, nella persona, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €= (Euro/00), compresa IVA nella misura di legge.

Non è comunque ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C..

Art. 2 - Modalità di esecuzione

L'Impresa si impegna ad eseguire l'opera secondo le norme previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), di cui le parti dichiarano di avere preso conoscenza e visione e che dichiarano di accettare senza riserva alcuna. I lavori, inoltre, dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni previste nel progetto esecutivo che l'appaltatore dichiara di conoscere pienamente e di accettare incondizionatamente, nonché secondo ogni altra prescrizione, disegno o particolare esecutivo che sarà consegnato in seguito dalla Direzione Lavori.

Art. 3 - Tempo utile per dare ultimati i lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto è di complessivi giorni 60 (sessanta), tale termine si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna. In detto periodo s'intende compreso il tempo ne-

cessario per l'installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata, la penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, da trattenere dal compenso, pari all'1‰ dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi di cui all'art. 16 del C.S.A.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto. Per i lavori in oggetto non è previsto alcun premio di accelerazione in caso di consegna anticipata.

Art. 4 - Svolgimento dei lavori

Il programma di esecuzione delle lavorazioni, di cui all'art. 17 del C.S.A., dovrà tenere conto delle scadenze in esso contenute.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, si fa riferimento a quanto riportato agli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145/2000 nonché all'art. 15 del C.S.A..

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Art. 5 - Pagamenti e clausola risolutiva ai sensi della L. n. 136/2010

Al pagamento verrà provveduto tramite rate in acconto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale, di cui all'art. 21 del C.S.A.. La fattura, intestata al Comune, dovrà necessariamente contenere l'indicazione della Banca (codice IBAN completo) o della persona fisica delegata all'incasso oppure il numero di conto cor-

rente postale.

Il pagamento in dipendenza del presente contratto sarà effettuato mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente c. 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Le disposizioni del presente articolo, dettate in adempimento a quanto prescritto dalla L. n. 136/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale.

Nel caso in cui l'Impresa proceda, previa autorizzazione del Comune, ad una cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario del credito sarà tenuto ad indicare il codici CIG e CUP del presente contratto e ad anticipare i paga-

menti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dall'Impresa al presente appalto, come previsto dalla determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 6 - Oneri a carico dell'Impresa

Per quanto attiene alle spese si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 50 del C.S.A..

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Impresa è tenuta ad ottemperare alle disposizioni di cui agli art.50 e 51 del C.S.A., cui si rinvia integralmente.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'appalto e pertanto l'Impresa non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente contratto.

Art. 7 - Manutenzione delle opere eseguite - Collaudo/regolare esecuzione

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di regolare esecuzione, l'Impresa deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.

Si richiama integralmente quanto disposto dall'art.48 del C.S.A. anche per quanto attiene a termini e modalità della regolare esecuzione.

Finchè non è intervenuta l'approvazione degli atti di regolare esecuzione, il Comune ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procederà, fermo restando il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia del mancato o inesatto

adempimento agli obblighi contrattuali.

Art. 8 - Garanzie/polizze assicurative

A garanzia del presente contratto l'Impresa ha prestato cauzione definitiva di €= (Euro) pari al% dell'importo contrattuale netto dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. stipulata in data con

L'Impresa dichiara inoltre di avere in essere, con, la polizza CAR (comprensiva di RCT), specifica per il presente appalto, n. in data, con massimale cumulativo di €=, a garanzia dei danni alle cose, e con massimale di €=, a garanzia dei danni da responsabilità.

Ai sensi dell'art. 106 c.6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 9 - Recesso - Risoluzione del contratto

Il Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà avvenire attraverso formale comunicazione

all'Impresa, con preavviso di almeno-20giorni.

Art. 10 - Contestazioni - Controversie

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possano influire nell'esecuzione dei lavori e conformemente all'art.44 del C.S.A. e della normativa vigente, il Responsabile del Procedimento procederà ai sensi di quanto previsto

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Bologna.

Art. 11 - Registrazione

Agli effetti della registrazione, l'Impresa chiede l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, trattandosi di prestazione soggetta ad IVA.

Art. 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso il 4° Settore del Comune di Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2, nella responsabilità del Dirigente, Ing. Silvia Malaguti. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 13- Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni

L' Impresa prende atto che i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 14- Codice di comportamento del Comune

L' Impresa prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, ha approvato il proprio codice di comportamento. L'art. 2 di tale co-

dice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama pertanto nel presente contratto tale obbligo. Il professionista dichiara di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

L'Impresa dichiara inoltre di aver preso visione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/18 pubblicato sul sito del Comune alla sezione sopra citata.

Art. 15 - Domicilio dell'Impresa

Agli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e l'Impresa eleggono il proprio domicilio presso :

- il Comune di Monte San Pietro (C.F. 80013730371) presso la sede comunale in Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2;

- l'Impresa ..

E, richiesto io, Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui, a conferma , lo sottoscrivono in mia presenza con firmae con firma digitale da parte le responsabile del IV Settore e del Segretario Comunale , ai sensi dell'art. 52Bis della Legge 19.03.1913 n.89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30.3.2009

per il Comune di Monte San Pietro

Il Responsabile del Settore

(.....)

per l'Impresa

Il Legale Rappresentante

(.....)

Il Segretario Comunale

(.....)